



LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Struttura di Missione  
per*

*l'Edilizia Scolastica*



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

**Modalità Procedure e Attuazione**

per

**REVOCHE FINANZIAMENTI**

previsti dalla LEGGE di

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA

## Comma 161

### Vecchie linee di finanziamento



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

**Le risorse non utilizzate** alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi:

- dell'articolo 11 del dl 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
- dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430;
- dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431;
- dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici.

**Entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti trasmettono al MIUR e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, **pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare.**

**Le economie accertate** a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, **sono destinate**, secondo criteri e modalità definiti con **decreto del MIUR, di concerto con il Ministro MEF**, per:

- interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale;
- interventi necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
- interventi che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA

## Comma 162

assegnazione di ulteriori risorse statali



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

Le **regioni** sono tenute a fornire al MIUR, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009**, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali**.

Le economie accertate all'esito del monitoraggio **restano nella disponibilità delle regioni** per essere destinate a:

- interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del dl 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e s.m.i.;
- interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
- interventi che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al MIUR, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

## Comma 163

Programmazione PON FESR 2007/13

A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione **PON FESR 2007/2013**, le risorse relative ai **progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica**, al netto delle somme ancora dovute ai beneficiari finali, confluiscono nel **Fondo unico per l'edilizia scolastica** per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale, nello stesso territorio al quale erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.

Le risorse sono altresì destinate a:

- interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
- interventi che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla **Commissione europea** riguardanti i **progetti retrospettivi** di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA

## Comma 165

Legge 289/02 delibere CIPE  
102/04 - 143/06 - 17/08)



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

Al fine di **assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi** di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati della **legge 27 dicembre 2002, n. 289**, e successive modificazioni, con le delibere del CIPE:

- **n. 102/04 del 20 dicembre 2004**, di approvazione del primo programma stralcio;
- **n. 143/2006 del 17 novembre 2006**, di approvazione del secondo programma stralcio,

come rimodulati dalla delibera del CIPE **n. 17/2008 del 21 febbraio 2008**, è consentito agli enti beneficiari, previa **rendicontazione dei lavori eseguiti** da produrre al MIT entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge e **comunque non oltre il 31 dicembre 2015**, l'utilizzo delle **economie derivanti dai ribassi d'asta** per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole.

Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del MIT entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La **mancata rendicontazione** nel termine indicato preclude l'utilizzo delle e risorse residue, **che sono versate** all'entrata del bilancio dello Stato.

Le somme relative a interventi **non avviati** e per i quali non siano stati assunti **obblighi giuridicamente vincolanti**, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, **sono destinate dal CIPE** alle medesime finalità di edilizia scolastica **in favore di:**

- interventi compresi nella programmazione nazionale 2015-2017 con modalità individuate dallo stesso CIPE ;
- interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
- interventi che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.



<http://italiasicura.governo.it>





LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

## Comma 165 (delibere CIPE 32/2010 e 6/2012)

Al fine di **garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati** ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati** ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, **con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche** sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari **si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente.

Gli enti beneficiari trasmettono al MIT le **aggiudicazioni provvisorie** dei lavori entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **pena la revoca dei finanziamenti**.

Le **risorse oggetto di revoca sono destinate** dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica **in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale 2015-2017**, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.



<http://italiasicura.governo.it>



LEGGE 107/15  
BUONA SCUOLA



Misure per  
l'Edilizia Scolastica

## Comma 170 (Risoluzione Alfano)

Le **risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191**, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla **risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati**, in relazione alle quali **non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti** alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate:

- alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- a interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
- a interventi che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.



<http://italiasicura.governo.it>